



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA URBANISTICA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 98
N. GENERALE 636 DEL 14/06/2018

**OGGETTO: PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. AI SENSI
DELL'ART. 19 DEL D.LGS 152/2006 E ART. 16 DELLA L.R. N.11/2001, INERENTE
LA 'RIATTIVAZIONE IN APPROFONDIMENTO CAVA DI CALCARE' NELL'AGRO
DI TRANI, IN LOCALITÀ CASAROSSA SU TERRENO CENSITO IN CA**



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA URBANISTICA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 98
DEL 14/06/2018

OGGETTO: PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.LGS 152/2006 E ART. 16 DELLA L.R. N.11/2001, INERENTE LA 'RIATTIVAZIONE IN APPROFONDIMENTO CAVA DI CALCARE' NELL'AGRO DI TRANI, IN LOCALITÀ CASAROSSA SU TERRENO CENSITO IN CA

IL DIRIGENTE

VISTI:

- gli artt. 107, 163 - commi 1 e 2 - e 183 - comma 9 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- l'art. 4 - comma 2 - D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento comunale di Contabilità;
- gli artt. 107, 163 - commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- l'art.51 dello Statuto Comunale;
- l'art.10 e 22 della Legge Regionale n.10 del 7.04.2014;
- l'art.21 della Legge 5 agosto 1978 n.457; la D.D.R.Puglia n.735 del 25.05.2016; la D.D.Sezione Politiche Abitative Regione Puglia n.302 del 23.09.2016 riguardanti il reddito;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

DETERMINA

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria in quanto non comporta spese da parte del Comune di Trani;

ATTESTA

- ai sensi dell'art. 147-bis del ridetto D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa;
- che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 nonché dal D.Lgs. 33/2003 la presente determinazione non contiene dati sensibili e/o giudiziari dei quali è vietata la pubblicazione;
- ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. n.33 del 14.03.2013;

II DIRIGENTE DELL'AREA URBANISTICA
Arch. Giacomo Losapio

IL DIRIGENTE DELL'AREA URBANISTICA

Premesso che:

- Con nota acquisita agli atti al prot. n.34441 del 25/08/2015, la Società "D'Oria Giuseppe & C. s.r.l." con sede legale ad Andria alla Strada Prov. Andria – Trani km 4.500 c.p.168, ha presentato, ai sensi dell'art.19 del D.lgs n.152/06 e art. 16 della L.R. n.11/2001, richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A., per la domanda di riattivazione di cava di calcare precedentemente autorizzata ex art.35 della L.R. 37/1985 e della coltivazione a profondità maggiore, ubicata nel comune di Trani alla località "Casarossa", su terreno distinto in catasto al foglio n.50 part.lla n.72, con coltivazione a fette discendenti e successivo recupero ambientale del sito;
- all'istanza è stata allegata la seguente documentazione:
 - *Copia documento identità;*
 - *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;*
 - *Copia bonifico spese istruttorie;*
 - *Copia visura e stralcio catastale;*
 - *Perizia giurata;*
 - *Estratto di mappa catastale e inquadramento su cartografia IGM;*
 - *Relazione Geologica;*
 - *Rapporto sulla valutazione del rumore (Analisi acustica);*
 - *Pubblicazione BURP e quotidiani - copia richiesta di riattivazione inoltrata al Servizio attività estrattive della Regione Puglia in data 22/01/2010;*
 - *Cartografia generale e di dettaglio;*
 - *Progetto con tavole: Stato attuale – Fasi della coltivazione – Stato finale della coltivazione - Recupero Ambientale;*
 - *Relazione Piano di Coltivazione - fasi - calcolo economico e recupero ambientale;*
 - *Relazione stabilità dei fronti;*
 - *Piano di gestione rifiuti.*
 - *Relazione di compatibilità paesaggistica;*
 - *Studio di impatto ambientale, contenente le matrici SIA;*
 - *Sintesi non tecnica;*
 - *Documentazione fotografica;*
 - *Studio idrogeologico ed idraulico;*
 - *Relazione sommario;*
 - *Analisi costi benefici.*
- verificata la documentazione prodotta e preso atto del possesso dei requisiti di ricevibilità dell'istanza trasmessa dal soggetto proponente e del corretto espletamento della fase pubblicistica, così come previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 16 della LR n. 11/2001 e ss.mm.ii., con nota prot. n.23173 del 13/07/2017, successivamente modificata con nota prot. n.4173 del 09/02/2018, veniva convocata per il giorno 02/03/2018, la prima riunione della conferenza di servizi, alla quale sono stati invitati, oltre alla ditta ed il tecnico incaricato, i seguenti SCMA (Soggetti competenti in materia ambientale):
 - *Regione Puglia – Servizio Ecologia- Ufficio VIA -VAS*
 - *Regione Puglia – Servizio Attività Estrattive*
 - *Regione Puglia – Settore gestione rifiuti e bonifica*
 - *Regione Puglia – Servizio assetto del territorio*
 - *Regione Puglia – Servizio risorse idriche*
 - *Soprintendenza per i beni Architettonici e paesaggistici*
 - *ARPA Puglia – Servizi Ambientali*
 - *Autorità di Bacino delle Puglia*
 - *ASL BAT*
 - *Provincia BAT – Settore Ambiente*

Visti i verbali della Conferenza dei Servizi di cui alle seguenti riunioni:

- 1° Riunione del 02 marzo 2018, il cui verbale è stato successivamente trasmesso via PEC agli Enti competenti con nota prot. n.7199 del 02/03/2018, nella quale è emerso quanto segue:
 - *Il Responsabile del procedimento Arch. Francesco Patruno, rappresenta preliminarmente che per problemi tecnici riguardanti il sistema informatico della PEC, non risulta possibile una completa ricognizione dei pareri eventualmente pervenuti da parte degli enti invitati;*